

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE PRIMA QUATER

RIC. 4944/2022

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

per:

il sig. **Paolo ROSSI** (con l'avv. Stefano Viti)

contro:

Ministero dell'interno, il **Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno**, la **Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, servizio concorsi**, la **commissione esaminatrice del concorso straordinario per titoli per 1000 posti di sostituto commissario**

indetto con decreto del 31 dicembre 2020 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (con l'avvocatura erariale)

e nei confronti dei sig.ri:

Salvatore GUCCIONE e **Pietro RUSSI** (non costituiti)

* * *

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso straordinario per titoli per 1000 posti di sostituto commissario indetto con decreto del 31 dicembre 2020 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nella parte in cui lo ha collocato al posto n. 1743 con punti 25,143 e, dunque, in posizione non utile per la vincita del concorso.

Il ricorrente lamenta la omessa attribuzione di 3 punti per l'incarico di responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso il Tribunale di Acqui Terme, svolto dal 1996 al 2013, ancorché detto titolo fosse trascritto nella sezione riservata del rapporto informativo come risultante dalla scheda titoli validata dell'Ente matricolare.

L'attribuzione dei 3 punti, avrebbe consentito al ricorrente di collocarsi al posto 796, con punti 28,143 e, dunque, di vincere il concorso

* * *

In data 10 giugno 2022, l'Amministrazione intimata ha depositato la relazione documentata richiesta da codesto Ecc.mo TAR con l'ordinanza 6932 del 2022.

Si è dunque appreso che la Commissione esaminatrice, con provvedimento di cui al verbale n. 65 del 25 marzo 2022, mai comunicato al ricorrente, ha respinto l'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 11 marzo 2022 e che, con successiva determinazione di cui al verbale n. 67 del 20 maggio 2022, la Commissione esaminatrice, a seguito della notifica del presente ricorso, ha nuovamente riesaminato la posizione del ricorrente, confermando, nuovamente il punteggio di 25,143 attribuitogli.

In particolare:

- con il provvedimento di cui al **verbale n. 65 del 25 marzo 2022**, la Commissione esaminatrice ha respinto l'istanza di riesame, *“poiché l'incarico di responsabile della sezione di p.g. segnalato per il 1996 non è trascritto a matricola, ove, invece risulta, per quello stesso anno e riconfermato al 31.12.2018 e 2019, l'incarico di addetto alla sezione di p.g.”*;

- nel successivo provvedimento di cui al **verbale n. 67 del 20 maggio 2022**, si legge che *“per il mancato riconoscimento dell'incarico di Responsabile di Sezione di p.g., la commissione, così come previsto dai criteri di valutazione previsti dal verbale n. 2 pag. 17 [pagina inesistente – n.d.r.] del 1 luglio 2021, ha ritenuto di prendere in considerazione quanto non trascritto nel foglio matricolare dove si evince che lo stesso ha rivestito l'incarico di addetto e non responsabile della sezione di p.g.”*.

L'Amministrazione sostiene che la omessa valutazione dell'incarico in questione sarebbe coerente con i criteri di massima di valutazione dei titoli predeterminati dalla stessa Commissione.

La commissione avrebbe correttamente omesso di valutare l'incarico di responsabile della sezione di P.G. presso il Tribunale di Acqui Terme dal 1996 al 2013, in quanto non trascritto nel foglio matricolare, ove risulterebbe esclusivamente l'incarico di addetto.

A tale proposito si osserva preliminarmente che il ricorrente era l'ufficiale di polizia (di Stato) con qualifica più elevata tra quelli addetti alla sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale di Acqui Terme e che, perciò, era responsabile della relativa aliquota, come peraltro dimostrato dalla corrispondenza inoltrata e ricevuta dal ricorrente nella declinata qualità di responsabile della sezione di p.g. (docc. da 1 a 8 del del deposito documenti per la Camera di consiglio del 24 maggio 2022), dalle informative ex art. 10, comma 2 d.

lgs. 271 del 1989 del Procuratore della Repubblica redatte proprio ai fini della compilazione del rapporto informativo e dai rapporti informativi prodotti (*ibid.* doc. 9, 10, 11 e 12).

Ci si limita ad osservare che, a mente dell'articolo 5 del d.P.R. 271 del 1989, *“le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza”* e che, a mente del successivo articolo 9, comma 2 del medesimo d.P.R. *“per ciascuna Forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione”*.

Tanto premesso, L'Amministrazione ha obliterato del tutto la circostanza che l'incarico di responsabile della sezione di Polizia giudiziaria, come fatto palese dalla scheda titoli validata dall'Ente matricolare, risultava dalla sezione riservata del rapporto informativo e che pertanto doveva essere valutato.

La omessa valutazione dell'incarico, dunque, non è affatto coerente con i criteri di valutazione dei titoli rivenienti dal bando e con i criteri di massima adottati dalla Commissione esaminatrice e, anzi, viola espressamente tali criteri.

I provvedimenti gravati con il presente atto di motivi aggiunti, dunque, nella misura in cui confermano il punteggio impugnato sono illegittimi per gli stessi motivi formulati nei confronti degli atti impugnati con il ricorso principale e, segnatamente, per violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 7 del bando di concorso 30.12.2020; dell'art. 6, comma 1, lett. c), n. 7 del decreto 26.02.2020 e degli stessi criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice al verbale n 3 della adunanza del 1 luglio 2021, oltre che difetto di presupposti, motivazione perplessa e incoerente ed eccesso di potere

Ed infatti:

- **l'articolo 5 comma 1, lettera a) n. 7)** del bando di concorso (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo) aveva previsto la attribuzione di un punteggio fino a punti 3 punti per *“lo svolgimento di funzioni di direzione di uffici autonomi e distaccati ovvero assunzione di responsabilità di articolazioni organiche complesse, comunque per una durata non inferiore a sei mesi continuativi e nel ruolo degli ispettori”*;

la **tabella di valutazione dei titoli** adottata dalla Commissione esaminatrice nella predetta adunanza del 1 luglio 2021 (doc. 4 allegato al ricorso e doc. 6 delle produzioni documentali svolte dall'Amministrazione intimata il 10 giugno 2022), aveva **ricompreso** espressamente l'**incarico di responsabile di sezione di P.G.** tra quelli di cui al citato **articolo 5, comma 1, lettera a, n. 7)** del bando, attribuendogli 3 punti (*ibid.* pag. 10);

- il medesimo articolo 5 del bando di concorso, al comma 3, aveva previsto che i titoli **“di cui al comma 1, lett. a) n. 7, che possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo”**;

- tali previsioni erano state pedissequamente riprodotte nell'articolo 6 del decreto del 26 febbraio 2020, disciplinante le modalità per lo svolgimento del concorso (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo);

- la stessa commissione esaminatrice nel citato verbale n. 3 del 1 luglio 2021 aveva ribadito che i titoli **“di cui al comma 1, lettera a), n. 7) del medesimo decreto che possono risultare anche dalla sezione riservata del rapporto informativo”** (*ibid.* pag. 2);

- il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di aver svolto l'incarico di responsabile della sezione di P.G. presso il Tribunale di Acqui Terme (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo e doc. 3 delle produzioni documentali svolte dall'Amministrazione in data 10 giugno 2022);

- infine, la **scheda titoli validata dall'Ente matricolare** (doc. 5 allegato al ricorso e doc. 8 delle produzioni documentali svolte dall'Amministrazione intimata in data 10 giugno 2022), riportava lo svolgimento dell'**incarico** in questione e che esso era **“trascritto nella sezione riservata del rapporto informativo”**.

In sostanza, l'incarico di responsabile della sezione di P.G. deve essere valutato, in quanto trascritto nella sezione riservata del rapporto informativo.

* * *

Da ultimo, per completezza di difesa, ci si limita ad osservare che gli arresti del Consiglio di Stato citati dall'Amministrazione nella sua relazione illustrativa non si attagliano alla presente fattispecie.

Le sentenze 2318/2020 e 8020/2020, si riferiscono al concorso per titoli a 1500 posti di vice commissario indetto con decreto dell'11 ottobre 2017.

La sentenza 7215/2021, a sua volta, si riferisce al concorso per titoli a 436 posti di vice commissario indetto con decreto del 2019.

Ebbene, entrambi i bandi di concorso avevano previsto espressamente che sarebbero stati valutati esclusivamente i titoli trascritti sul foglio matricolare, senza prevedere deroghe in relazione a specifiche categorie di titoli.

Nel caso che ne occupa – lo si ribadisce – il bando prevedeva espressamente una categoria di titoli (quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a, n. 7), tra i quali la commissione era annoverato quello di responsabile di sezione di polizia giudiziaria, i quali “*possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo*”.

Ne consegue che, stante quanto disposto dalla *lex specialis* del bando, i citati arresti non possano costituire un utile *tertium comparationis* per la definizione del presente giudizio.

Si fa da ultimo presente che, contrariamente a quanto riferito dalla Amministrazione nella relazione depositata in atti il ricorrente è tuttora in servizio attivo.

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il presente atto di motivi aggiunti.

Roma, 16 giugno 2022

avv. Stefano Viti